

# Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **28 (ventotto)** del mese di **giugno** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca	Si			SACCHI Stefano	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio	Si	
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia	Si	
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian	Si	
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo						
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----	<b>Presenti</b>	
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex	No	
VERGALLI Christian				BONVICINI Carlotta	No	
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella	No	
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco	Si	
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele	Si	
AGUZZOLI Fabrizio			Si	RABITTI Annalisa	No	
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca	No	
SORAGNI Paola			Si	TRIA Nicola	No	
MELATO Matteo			Si			
RINALDI Alessandro			Si			

Consiglieri **Presenti:** **29** Assessori presenti: **2**  
**Favorevoli:** **19**  
**Contrari:** **7**  
**Astenuti:** **3**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

**Premesso che:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;
- l'art. 1, comma 691 della legge 27/12/2013 n. 147 prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, l'accertamento e la riscossione del tributo, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares – di cui all'articolo 14 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- per l'anno 2021, il D.L. 30/4/2021 n. 56 ha fissato al 31/5/2021 il termine per approvare il bilancio di previsione di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 convertito in legge 21/5/2021 dispone: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della*

*prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;*

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ha dettato delle disposizioni regolatorie, anche con riferimento all'emergenza da Covid-19, contenute nell'**Allegato A alla Delibera Arera n. 443 “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR”** e nelle **Delibere n. 57/2020, n. 158/2020. L'Arera è poi intervenuta con ulteriori Delibere, la n. 493/2020 - “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” e la n. 138/2021 - “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) nonché con la Determinazione n. 01/DRIF/2021 “Adempimenti di cui alla Deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”.**

#### **Visti:**

- **le delibere del Consiglio dei ministri** del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo **stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 a decorrere **dal 30/01/2020** e fino **al 31 luglio 2021**;
- **il Dpcm 2 marzo 2021** “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

**Visto** in particolare il **D. lgs 3 settembre 2020, n. 116** “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” nella parte delle definizioni e classificazioni dei rifiuti oltre che:

- ad inserire il comma 2 bis nell'articolo 198: “*Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua*

*l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.” (art. 1 comma 24 lett. c);*

- *a sostituire integralmente il comma 10 dell'articolo 238 con il seguente: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.” (art. 3 c. 12).*

**Richiamato l'art. 13**, comma 3 del **vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)**, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 140 del 29.6.2020, in tema di “Riscossione” ai sensi del quale è stabilito che **il tributo viene liquidato in due rate semestrali, aventi le seguenti scadenze ordinarie: 30 giugno e 2 dicembre;**

**Visto:**

- **che il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali**, nel testo vigente come modificato da ultimo dalla delibera del C.C. n. 46 del 30/03/2020, prevede in particolare l'art. 20 c.1, ai sensi del quale: *“Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”;*
- **che la Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020** prevede *“poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l'ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento” [...]* anche *“mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale [...]”.*
- **che la Giunta Comunale con provvedimento n. 93 del 13.05.2021** ha deliberato il differimento dei termini di versamento della prima rata TARI 2021 dal 30 Giugno 2021 al 30 Settembre 2021 limitatamente alle utenze non domestiche, provvedimento da sottoporre a ratifica in sede di definizione del Regolamento TARI da adottarsi entro il 30/6/2021.

**Considerato** pertanto, in relazione al perdurare della situazione economica determinata

dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19, di ratificare con la presente delibera il differimento della scadenza della prima rata per le utenze non domestiche dal 30 Giugno al 30 Settembre 2021, come proposto dalla Giunta Comunale con delibera 93 del 13.5.2021, prevedendo all'art 13 del Regolamento TARI apposita coerente disposizione in merito;

**Tenuto conto** in materia TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazione del decreto del MEF del 21 ottobre 2020 che ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021, con decorrenza del primo luglio, e seguenti della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del TEFA mediante la piattaforma pagoPA, introducendo una nuova modalità di pagamento "multi-beneficiario" per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA. In particolare il TEFA sarà incluso nel pagamento dell'ultima rata TARI, che nel caso del comune di Reggio Emilia, è quella scadente il 2 dicembre.

**Dato atto** dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

**Ritenuto conseguentemente** di modificare parzialmente, in coerenza con il quadro normativo vigente, i seguenti articoli riportati nella tabelle sottostanti, sia nel testo vigente che in quello aggiornato, aggiungendo altresì gli articoli n. 1 bis e n. 7 bis.

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.	Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15

<p>del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p>	<p>dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento - <b>così come definiti dal Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006) nel testo novellato dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i</b>, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni</p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p>
---	---

#### Art. 1 bis - Definizioni

	<b>TESTO INTEGRATO (NUOVO ART.)</b>
	<p><b>I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</b></p> <p><b><u>Sono rifiuti urbani:</u></b></p> <p><b>a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</b></p> <p><b>b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;</b></p> <p><b>c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</b></p> <p><b>d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</b></p> <p><b>e. i rifiuti della manutenzione del verde</b></p>

pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai lett. c) d) e);

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

**Sono rifiuti speciali:**

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,

nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

**Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

**5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:**

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

- 2) **gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;**
- 3) **il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;**
- e) **«conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;**
- f) **«gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammiti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;**
- g) **«Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;**
- h) **«raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di**

**trattamento;**

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;**
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;**
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;**
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;**
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi**

dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- o) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- p) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- q) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- r) **«parte variabile della tassa»:** è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- s) **«Centro di Raccolta»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- t) **«Centro del Riuso»:** locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- u) **«riutilizzo»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- v) **«preparazione per il riutilizzo»**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- w) **«recupero»**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai

	<p>rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p>
--	--

### Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e <b>assimilati</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p>	<p>Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p>

### Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:</p> <p>a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;</p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p> <p>e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali <b>mercati ambulanti</b>, fiere, mostre ed attività similari.</p>	<p>Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:</p> <p>a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso <b>l'esterno</b>, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;</p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p> <p>e) <b>le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari;</b></p>

<b>(Omissis)</b>	<b>(Omissis)</b>
Per l'anno d'imposta 2020, in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle fattispecie di cui al periodo precedente si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 60 %	<b>Per gli anni d'imposta 2020 e 2021</b> , in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle fattispecie di cui al periodo precedente si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 60 %

#### Art. 6 - Esclusioni dal tributo

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani <b>o assimilati</b>, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p><b>Locali:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;</li> </ul>	<p>Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p><b>Locali:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché <b>superfici adibite ad</b> altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili, <b>porticati</b> e simili; <b>superfici di vivai adibite al ciclo produttivo</b>, locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili; ove non si abbia di regola presenza umana.</li> </ul>

<p><b>(Omissis)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>locali ove sono insediati impianti e linee produttive caratterizzati da procedure completamente automatizzate e zone di transito e di manovra, se ben delineate</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p> <p><b>Per l'attività agricola e di allevamento sono escluse dal tributo: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.</b></p> <p><b>Per i locali ad uso agricolo sono escluse dal tributo: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole. Non rientrano invece nelle esclusioni le attività che per natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette al tributo quali ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le superfici commerciali ed amministrative quali gli uffici, le parti dei locali di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le parti di superfici dei vivai destinate alla cassa e/o esposizione e vendita al dettaglio di accessori e prodotti che non rientrano nel ciclo produttivo di fiori e/o piante, le eventuali superfici di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed &amp; breakfast e attività similari.</b></p>
-------------------------	--

**Art. 7 - Determinazione di superficie  
per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali**

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani <b>e/o assimilati</b> e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto dei locali e delle aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p> <p>Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o <b>assimilati</b> e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.</p> <p>Per i produttori di rifiuti speciali <b>non assimilabili</b> agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali <b>non assimilabili</b>, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali <b>non assimilabili</b>, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.</p>	<p>Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto dei locali e delle aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p style="text-align: center;"><b>(Omissis)</b></p> <p>Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.</p> <p>Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.</p>

#### ART. 7 bis

**Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico e obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.**

TESTO ATTUALE	TESTO INTEGRATO (NUOVO ART.)
	<p>In attuazione di quanto disposto dagli artt. <b>198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come</b></p>

**modificati dal d.lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati totalmente a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**

**Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.**

**Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.**

**Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al soggetto affidatario del Servizio Pubblico dell'ambito gestionale di riferimento (cosiddetto Gestore) via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno**

successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 1/1/2022.

Per le nuove utenze non domestiche attivate dopo il 31/5/2021, il termine per presentare la preventiva comunicazione di cui al comma precedente è così stabilito:

- per le attivazioni dal 31/5 al 31/7, il termine è previsto al 31/8;
- per le attivazioni dal 01/8, il termine è stabilito entro 30 giorni dall'attivazione, e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il

relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, entro il 30 giugno ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune e al Gestore a pena di

decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e coerenti con il volume di attività svolta, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Il Comune, anche per il tramite del Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostra il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune

	<p>provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</p> <p>Per le comunicazioni effettuate nelle more dell'approvazione del presente Regolamento, da parte delle Utenze non domestiche che intendono avvalersi a far tempo dal 1/1/2022 della facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, che necessitano di integrazione documentale ovvero di essere completate a norma della disciplina vigente, il termine per produrre la relativa documentazione è stabilito tassativamente entro il 30/9/2021. La comunicazione è effettuata nei modi ed in osservanza dei contenuti stabiliti nei precedenti commi. La mancata regolarizzazione della richiesta vale come conferma dell'Utente a continuare ad avvalersi del servizio pubblico. E' applicabile la disciplina di cui ai precedenti commi.</p>
--	--

#### Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>(Omissis)</p> <p><b>a bis)</b> Nel caso dell'unità immobiliare di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014 (convertito in L. 80/2014), l'imposta annua è ridotta di due terzi. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>(Omissis)</p> <p><b>a bis)</b> <b>A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta annua e' dovuta in misura ridotta di due terzi.</b></p> <p>(Omissis)</p>

**4 – Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:**

**(Omissis)**

b) Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alla quantità di rifiuti **assimilati** che il produttore, mediante esibizione del formulario o attestazione rilasciata da soggetti autorizzati, comprova di avere avviato al riciclo.

**La quota variabile del tributo non è dovuta** per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo, con esclusione degli imballaggi terziari, e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 100% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spese del produttore.

**(Omissis)**

**4 – Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:**

**(Omissis)**

b) Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. A questo proposito è stabilito che:

- La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria
- La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 70% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

**La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:**

$$\% \text{ Sconto}_{QV} = \frac{Kg_{\text{riciclati}} \times \% \text{ Sconto}_{QV_{\text{max}}}}{Kg_{\text{teorici}}}$$

<b>Kg riciclati</b>	<b>Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento</b>
<b>Kg teorici</b>	<b>Prodotto superficie soggetta * Kd</b>
<b>Kd</b>	<b>Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)</b>

	%Sconto-QV	% di sconto sulla quota variabile riconosciuta
	%Sconto-QVmax	70 % (quota di sconto massima riconoscibile sulla quota variabile)
	(Omissis)	
<p><b>i) Agli impianti sportivi di proprietà del Comune dati in gestione a terzi , limitatamente alla superficie delle tribune/gradinate collocate all'aperto, è applicata una riduzione percentuale di abbattimento del 50% della superficie della tribuna, previa apposita dichiarazione del soggetto gestore in cui si dichiara l'apertura al pubblico per non più di 180 giorni all'anno.</b></p>		

**Art. 8 ter – Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale**

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
(Omissis)	(Omissis)
<p>Tenuto conto della particolarità del rifiuto <b>assimilato</b> prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie, agli Ospedali, Case di Cura, Poliambulatori, Centri diurni e Case di riposo per anziani viene applicato alla componente variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale, uno sconto del 50 % sul costo delle vuotature eccedenti le minime.</p>	<p>Tenuto conto della particolarità del rifiuto prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie, negli Ospedali, Case di Cura, Poliambulatori, Centri diurni e Case di riposo per anziani viene applicato alla componente variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale, uno sconto del 50 % sul costo delle vuotature eccedenti le minime.</p>

**Art. 11 – Categorie di utenza**

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi	Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del

<p>del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;</li> <li>• Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.</li> </ul>	<p>D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, <b>della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i. e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità</b>, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;</li> <li>• <b>Per utenza non domestica, l'utenza destinata o adibita ad usi diversi dall'utenza domestica.</b></li> </ul>
---	--

#### Art. 12 – Determinazione della tariffa

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">(Omissis)</p> <p>In caso di mancata <b>approvazione</b> da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, utilizzando le tariffe valide per l'anno precedente e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta <b>approvazione</b> del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.</p> <p>Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.</p>	<p style="text-align: center;">(Omissis)</p> <p>In caso di mancata <b>validazione</b> da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, utilizzando le tariffe valide per l'anno precedente e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta <b>validazione</b> del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.</p> <p>Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento <b>anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive</b></p>

<p>Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.</p> <p>Sono escluse dall'applicazione della misurazione puntuale le categorie di utenze non domestiche <b>relative ai banchi di mercato</b>, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.</p>	<p><b>modificazioni ed integrazioni.</b></p> <p>Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e <b>validato</b> dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e gli accantonamenti <b>di una quota del Fondo Credito di Dubbia Esigibilità (FCDE) e/o per accantonamenti</b> per perdite dovute a quote di tributo non versate.</p> <p style="text-align: center;">(Omissis)</p> <p><b>Potranno essere escluse dalla misurazione puntuale, su proposta del Gestore e in accordo con il Comune, in casi eccezionali, alcune specifiche e limitate utenze non domestiche per cui risulta difficile o impossibile l'applicazione dell'eventuale misurazione della quota puntuale, per le quali sarà utilizzato integralmente il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, sia per la quota fissa che variabile.</b></p>
--	---

### Art.13 – Riscossione

### TESTO ATTUALE

Il versamento del tributo deve avvenire mediante **il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (delega F24, con allegazione del relativo modello precompilato)**, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. Il versamento inoltre potrà avvenire con la modalità di addebiti diretti SEPA (SDD Sepa Direct Debit) o **attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cosiddetta modalità PagoPa), ove attivati e ammessi dalla normativa vigente.**

Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- **2 dicembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio.

**Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata**

### TESTO MODIFICATO

Il versamento del tributo deve avvenire mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (delega F24, con allegazione del relativo modello precompilato), che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. Il versamento inoltre potrà avvenire con la modalità di addebiti diretti SEPA (SDD Sepa Direct Debit) o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cosiddetta modalità PagoPa), ammessi dalla normativa vigente.

Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, aventi le seguenti scadenze:

- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- **2 dicembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio.

Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 Giugno al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche.

**Per l'anno d'imposta 2021, sempre in considerazione della situazione economica**

<p>dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 Giugno al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 Giugno al 30 Settembre 2021 per le utenze non domestiche.</p> <p>(Omissis)</p> <p>Le due rate Tari semestrali sono comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia. <b>Per l'anno di imposta 2021, in considerazione del "Comunicato del Ministero delle Finanze dell'8 marzo 2021 – Pagamento TARI-TEFA mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA – D.M. 21 ottobre 2020", l'addebito degli importi relativi all'annualità 2021 del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), avverrà in un'unica soluzione nel pagamento dell'ultima rata TARI del 2 dicembre.</b></p>
---	--

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>(Omissis)</p> <p>L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>(Omissis)</p> <p>L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza, <b>entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione</b>, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.</p> <p>(Omissis)</p>

Art. 15 – Tributo giornaliero

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Per il servizio di gestione dei rifiuti <b>assimilati</b> prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.</p> <p>(Omissis)</p> <p>L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, <b>fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, alle quali si applica il "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati del comune di Reggio Emilia"</b> approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ID 69 del 29 marzo 2021, ed in particolare l'art. 9 del suddetto regolamento</p> <p>L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento <b>del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160</b> da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento sopra richiamato.</p> <p>(Omissis)</p>

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>(Omissis)</p>	<p>(Omissis)</p> <p><b>Al fine di rendere più agevole la procedura al contribuente, si procederà al rimborso dell'intera quota comprensiva anche del tributo</b></p>

	spettante alla Provincia (aliquota 5%). La Provincia provvederà a sua volta a rimborsare la propria quota al Comune a fronte di apposita richiesta documentata.
--	---

#### Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge di imposta 147/2013 commi 692 e seguenti e dalle disposizioni di cui alla L. 296/2006 commi 161 e seguenti e successive modificazioni e integrazioni. Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge di imposta 147/2013 commi 692 e seguenti e dalle disposizioni di cui alla L. 296/2006 commi 161 e seguenti e successive modificazioni e integrazioni. Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019. <b>Relativamente all'attività di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.</b></p> <p>(Omissis)</p>

#### Art. 18 - Dilazione del pagamento

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali, nel</p>	<p>Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della</p>

rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

Avviso di pagamento ordinario:

(Omissis)

Avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali

A) La rateizzazione viene concessa applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo punto sub B). La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 **fino a trentasei rate**

disciplina contenuta nei commi da 796 a 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n. 181 del 28.9.2020. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

Avviso di pagamento ordinario:

(Omissis)

Avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali

A) La rateizzazione viene concessa applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo punto sub B). La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 **a euro 50.000,00** fino a trentasei rate mensili;

**mensili.**

Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna.

In ogni caso all'istanza di rateizzazione dovrà essere allegata copia dell'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

**Per accertamenti di importo superiore a € 10.000,00 la rateizzazione è concessa solo a fronte del versamento di un importo iniziale pari ad almeno tre rate del piano di ammortamento.**

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, ai sensi del comma 798, art. 1, della L.160/2019, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di

• **da euro 50.000,01 fino a 48 rate mensili**

Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna.

In ogni caso all'istanza di rateizzazione dovrà essere allegata copia dell'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, ai sensi del comma 798, art. 1, della L.160/2019, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di **72 rate mensili**

<p>ulteriori <b>trentasei rate mensili.</b></p> <p><b>B) Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata fronte di ingiunzione fiscale o di avviso di accertamento divenuto esecutivo a norma del comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019 si applica l'interesse di dilazione pari alla misura legale maggiorata di due punti percentuali.</b></p> <p><b>Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata a fronte dell'avviso di sollecito di cui all'articolo 17 comma 6, al piano di dilazione si applicano gli interessi legali.</b></p>	<p><b>B) Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata fronte di ingiunzione fiscale o di avviso di accertamento divenuto esecutivo a norma del comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019 e del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n. 181 del 28.9.2020 si applica l'interesse di dilazione pari alla misura legale maggiorata di due punti percentuali.</b></p> <p>Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata a fronte dell'avviso di sollecito di cui all'articolo 17 comma 6, al piano di dilazione si applicano gli interessi legali.</p> <p><b>Per gli avvisi di accertamento in cui è prevista la riduzione della sanzione ad un terzo per intervenuta acquiescenza del contribuente (art. 1 c. 699 L. 147/2013) la richiesta di rateazione e il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e, sull'importo ancora dovuto, le sanzioni tornano ad essere computate per intero ed il debito è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione</b></p>
---	---

Art. 19 – Riscossione coattiva

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910</p>	<p>Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio</p>

<p>emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019.</p> <p>Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).</p> <p>Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</p>	<p>2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019 <b>e quanto previsto dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali dell'Ente.</b></p> <p>Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti) <b>e quanto previsto dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Reggio Emilia.</b></p> <p><b>Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804 e del Regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali dell'Ente, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</b></p>
--	--

#### Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2020.	<b>1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2021.</b>

**Ritenuto**, per tutte le ragioni evidenziate in premessa, di procedere con il presente atto:

- **ad apportare parziali modifiche/integrazioni del testo regolamentare in vigore** per l'anno 2021 come sopra evidenziato, secondo un'ottica sistematica finalizzata ad una maggiore fruibilità dello stesso;
- di proporre per l'anno 2021 il testo regolamentare di cui **all'allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, **ove si evidenziano in grassetto le principali modifiche apportate rispetto al regolamento Tari 2020** e per quanto non espressamente previsto dal regolamento

allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

## TUTTO CIO' PREMESSO

### Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Tari vigente;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente del Servizio Entrate ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

Visto l'O.D.G. dei Consiglieri Benassi, Burani e Perri approvato come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

## DELIBERA

1. **di considerare le premesse parte integrante del presente atto**, ivi compresa la ratifica di quanto disposto con delibera della G.C. n.93 del 13.05.2021 in merito al differimento dei termini di versamento della prima rata TARI 2021 delle utenze non domestiche dal 30 Giugno 2021 al 30 Settembre 2021;
2. **di approvare le modifiche al regolamento** per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**), per le motivazioni e nel testo evidenziato nelle premesse dando atto che alla luce di dette modifiche il testo del Regolamento risulta aggiornato come da **Allegato A**) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di procedere alla pubblicazione della delibera regolamentare** mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
4. **di inviare copia della presente delibera con il relativo allegato**, per le conseguenti determinazioni di competenza, **ad IREN Ambiente SpA**, in qualità di gestore del servizio del ciclo integrato dei rifiuti;
5. **di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,**

**immediatamente eseguibile il presente atto**, in considerazione dell'imminente scadenza dei termini di approvazione delle modifiche regolamentari tributarie e della necessità di ratificare con l'approvazione del presente Regolamento il differimento della scadenza della prima rata UND disposto dalla Giunta Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IORI Matteo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**GANDELLINI Dr. Stefano**